



Delibera della Giunta Regionale n. 468 del 15/10/2014

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 18, COMMA 9, E 19, COMMA 3, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N.91 (DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHE' PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.116.- NOMINA DIFENSORI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale, S.O.- n. 192 del 20 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n.116, avente ad oggetto “ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- b. che l'art. 18 del citato decreto legge, rubricato “*Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi*”, al comma 1, attribuisce, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2015, un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- c. che i commi 2-8 del medesimo art.18 dettano condizioni, limiti e ulteriore disciplina del credito d'imposta di cui al precedente comma 1;
- d. che, secondo quanto previsto dal successivo comma 9 dello stesso art.18, “ *Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle*

Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo”;

- e. che l'art.19 del medesimo decreto legge, rubricato “*Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica*”, introduce, al comma 1, modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- f. che, a mente di quanto previsto dal comma 3 dello stesso art.19 “*Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue: a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018 (omissis)*”;

RILEVATO

- a. che, con nota prot. 17800UDCP/GAB/UL del 13.10.2014, il Capo Ufficio Legislativo del Presidente ha rappresentato la necessità di promuovere questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
- b. che, in particolare, nella nota citata si rileva che:
 - b1. la previsione di cui al citato art. 18, comma 9, laddove individua a copertura degli oneri correlati alla introduzione del credito d'imposta, pari a 816 Meuro per il periodo 2016-2019, una corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già FAS), programmazione 2014-2020 – in assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse indicate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati e con la medesima chiave percentuale di riparto (80% per le aree del Mezzogiorno e 20% per le aree del Centro-Nord)- è da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, posto che anche la quota assegnata alle amministrazioni nazionali soggiace ai medesimi vincoli di destinazione della quota regionale assegnata ai programmi regionali;
 - b.2. la medesima disposizione, mediante la corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, determina una riduzione del complesso delle risorse destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con lesione dei principi costituzionali che si ricavano dall'art. 119, quinto comma e dall'art. 120, secondo comma della Costituzione: per il legittimo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica lo Stato può e deve applicare, infatti, la previsione dell'art. 5 del d.lgs. 88/2011 (programmazione del FSC), in base al quale l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi per lo sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate può essere rideterminato dalle leggi annuali di stabilità successive a quella che ha preceduto l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione qualora si renda necessario

“in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica”. In tal caso, tuttavia, la nota di aggiornamento del DEF indica i nuovi “obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale(...) valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate”, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 42/2009;

b.3. la *ratio* sottesa alle politiche di riequilibrio economico e sociale è riconducibile all'ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali in determinati territori svantaggiati. Per tale ragione, la norma configura una irragionevole sottrazione di risorse dall'ambito delle richiamate azioni volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, in violazione anche dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione;

b.4. le considerazioni innanzi svolte valgono, altresì, con riferimento alle previsioni di cui al citato art.19, comma 3, lettera a), alla stregua delle quali si introducono modifiche alla disciplina ACE-aiuto crescita economica, utilizzando a copertura dei conseguenti oneri la riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (comma 3, lettera a), in guisa che anche l'articolo 19, comma 3, lettera a), appare costituzionalmente illegittimo per le stesse ragioni e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali indicati con riferimento al predetto articolo 18, comma 9;

CONSIDERATO

- a. che, alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'Avvocatura regionale, sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei citati articoli 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

RITENUTO

- a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
- b. di incaricare a tal fine, congiuntamente e/o disgiuntamente, gli Avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale;

VISTO l'art.51 dello Statuto regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
2. Di dare, all'uopo, ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;
3. Di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.